

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1596

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, ALBERTI CASELLATI, ASCIUTTI, BASILE, BATTAGLIA Antonio, BERGAMO, BETTAMIO, BOBBIO Luigi, BRIGNONE, CALLEGARO, CANTONI, CARRARA, CAVALLARO, CICCANTI, CIRAMI, COLLINO, COMINCIOLI, CONTESTABILE, D’AMBROSIO, DEGENNARO, FALCIER, GABURRO, GIRFATTI, GRECO, GUBETTI, IERVOLINO, MAFFIOLI, MARANO, MASSUCCO, MEDURI, MELELEO, NESSA, OGNIBENE, PALOMBO, PESSINA, PIANETTA, RAGNO, RUVOLO, SALZANO, SAMBIN, SCARABOSIO, STIFFONI, SUDANO, TATÒ, TOMASSINI, TRAVAGLIA, TREMATERRA, VALDITARA e ZORZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002

Revisione del procedimento disciplinare notarile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'accresciuta professionalità dei notai e le responsabilità sempre maggiori che l'ordinamento loro ha attribuito richiedono con urgenza la revisione di alcuni segmenti dell'ordinamento notarile, revisione che, in questi ultimi decenni, si è verificata in modo episodico ed estemporaneo, certamente ricollegabile ad un obiettivo di sempre più intenso coinvolgimento del notariato nel sistema dell'ordinamento come cerniera tra interessi pubblici ed interessi privati e come garante dei primi come dei secondi.

Proprio in questa prospettiva non si può ignorare che l'intervento più urgente riguarda il sistema disciplinare, accompagnato da una serie di interventi diretti a modernizzare una normativa non più attuale che, se mantenuta, renderebbe particolarmente onerosi, sul piano del nuovo disciplinare, adempimenti ormai ritenuti inutili.

Il disegno di legge in oggetto riprende pressochè alla lettera il disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia nella XIII legislatura (Revisione del procedimento disciplinare notarile), (atto Senato n. 2945), discusso e licenziato dalla Commissione giustizia con modifiche di dettaglio, ma mai approdato in aula a causa del termine della legislatura. Il disegno di legge n. 2945 si può considerare un disegno di legge «istituzionale», sul quale in Parlamento si è registrato il consenso, oltre che della maggioranza, anche dell'opposizione.

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno riprendere il disegno di legge, apportandovi alcune integrazioni e correzioni che una più approfondita lettura ed i necessari aggiornamenti hanno suggerito. La stessa relazione riprende, in molti punti, la relazione governativa.

2. L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 135 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) è, attualmente, di competenza del consiglio notarile da cui dipende il notaio, per quanto attiene all'avvertimento ed alla censura, mentre è di competenza del tribunale per quanto attiene alle restanti sanzioni (ammenda, sospensione, destituzione).

L'iniziativa spetta, nel primo caso, al presidente del consiglio notarile e al pubblico ministero; nel secondo, al solo pubblico ministero.

Il sistema sanzionatorio, apparentemente improntato ad un certo rigore in considerazione delle delicate funzioni di cui il notaio è titolare, nella realtà risulta alquanto fievole. Infatti, per l'articolo 151 della legge notarile, il notaio, per gli illeciti puniti con la sola ammenda, può prevenire o arrestare il corso del procedimento disciplinare pagando una somma corrispondente al quarto del massimo stabilito dalla legge; massimo che, oltre tutto, non supera quattromila delle vecchie lire.

Quanto agli illeciti qualificati da maggiore gravità, la ricorrenza di eventuali circostanze attenuanti (articolo 144 della legge notarile) determina la sostituzione della destituzione con la sospensione e della censura con l'avvertimento. Inoltre, in forza del regio decreto legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, la stessa pena della sospensione, concorrendo circostanze attenuanti, può essere sostituita con l'ammenda da ottocento a quattromila delle vecchie lire. Infine, il sistema disciplinare reca un principio di chiusura: per tutti gli illeciti per i quali non è possibile richiedere l'oblazione, l'articolo 146 della legge stabilisce il termine di «prescrizione» quadriennale,

che in realtà è un termine di decadenza giacchè la norma recita che «L'azione disciplinare contro i notari (...) si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura»; si aggiunga che la decadenza non decorre neppure dal giorno dell'accertamento, bensì da quello della commissione dell'illecito. Orbene, se si considera che le ispezioni agli atti dei notai hanno cadenza biennale e che gli illeciti commessi nello svolgimento della funzione notarile vengono rilevati in un momento necessariamente successivo, risulta chiaro che il procedimento disciplinare può iniziare quando metà del termine di decadenza è ormai inutilmente decorso; per il compimento dei tre gradi di giudizio, viene a residuare un termine, evidentemente insufficiente, di soli due anni, non suscettibile di proroga.

Quanto precede dà ragione della necessità ed improcrastinabilità di una radicale riforma, sostanziale e processuale, del sistema sanzionatorio.

Il disegno di legge presenta queste caratteristiche:

- avocazione della competenza nell'applicazione delle sanzioni disciplinari agli organismi professionali attraverso le commissioni regionali di disciplina come giudici di primo grado del procedimento disciplinare;

- nuova disciplina dell'inabilitazione (qualificata «sospensione cautelare») per un giusto equilibrio tra la funzione cautelare (che presuppone rapidità di applicazione) e le esigenze garantiste (che presuppongono il previo accertamento delle condizioni per l'applicazione);

- interpretazione dell'articolo 28 della legge notarile, tale da ribadire l'operatività della norma anche per scritture private;

- aumento della misura dell'ammenda disciplinare, finora rimasta ancorata all'importo recato dal decreto legge 9 aprile 1948, n. 528.

Va rilevato, a proposito dei primi due punti, che continuare a gravare i tribunali, affidando loro il grosso del disciplinare notarile, magari prevedendo un mero allungamento dei termini prescrizionali, non risolverebbe il problema, costituito dalla necessità di avere in tempi brevi l'accertamento della fondatezza degli addebiti mossi al notaio, in considerazione della particolare delicatezza delle sue funzioni. È dunque opportuno un sistema misto che contempli, oltre alla giurisdizione in primo grado di un organo composto in prevalenza da rappresentanti della categoria, anche, per il secondo grado, di una sezione della corte di appello in grado di operare con tempestività e competenza.

La possibilità di integrare il collegio giudicante in corte d'appello con due notai, uno dei quali può essere sostituito da un componente supplente, è stata desunta dal comma 3 dell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dalla legge 10 giugno 1969, n. 308, in materia di giudizio disciplinare nei confronti dei giornalisti. La legittimità di detta norma, in rapporto all'articolo 102 della Costituzione, è stata già esaminata dalla Corte costituzionale; la Consulta ha stabilito che l'integrazione della corte d'appello con due giornalisti non dà luogo alla creazione di un giudice speciale, bensì di una sezione specializzata (ordinanza della Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 424).

Attribuire il giudizio di primo grado alla Commissione regionale di disciplina (CORREDI), organo elettivo di categoria sul piano regionale, ma con la partecipazione di due magistrati e per tutte le sanzioni previste, ha lo scopo di rendere il procedimento disciplinare strumento effettivo di tutela dei diritti dei fruitori della prestazione notarile e del legittimo interesse della categoria ad un procedimento serio, rigoroso e obiettivo attraverso un organo che ha specifica conoscenza dei problemi. La possibilità di un secondo grado, di competenza della corte d'appello e di un ulteriore grado di pura legittimità riservato

alla corte di cassazione completa l'articolazione senza alcuna preoccupazione in ordine al divieto di creare organi giurisdizionali speciali.

3. Dall'articolo 1 del disegno di legge risultano disciplinati la sede di ciascuna COREDI, il numero dei componenti effettivi e supplenti, proporzionale a quello dei notai assegnati alla regione, così da rendere la COREDI organicamente e funzionalmente adeguata alla mole di lavoro ipotizzabile, la durata dell'attribuzione della funzione, pari a tre anni sia per i membri effettivi sia per i supplenti, la composizione mista dell'organico della COREDI, per un terzo costituito da magistrati ordinari e per due terzi da notai rispettivamente nominati ed eletti secondo le modalità specificate all'articolo 3 (commi 1, 2 e 3); risultano altresì determinate le risorse finanziarie (articolo 1, comma 4) per il funzionamento della COREDI (riscossione della cosiddetta tassa consiliare, da effettuarsi sulla base del bilancio preventivo redatto da ciascuna COREDI entro il 15 gennaio di ciascun anno), i rimborsi e la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della COREDI nella misura stabilita dal Consiglio nazionale del notariato ed erogati dai consigli notarili distrettuali della regione di competenza della COREDI (comma 5).

L'articolo 2 disciplina, relativamente ai notai da eleggere a componenti della COREDI, il diritto di elettorato passivo, prevedendo una serie di esclusioni, da considerare tassative, in considerazione della affidabilità morale del notaio, del suo disinteresse e della serenità di giudizio (comma 1); contempla il caso della parità di voti tra più candidati, dando preferenza, nell'ordine, ai notai con maggiore anzianità nell'ufficio e poi a quelli con maggiore anzianità anagrafica (comma 2). Individua le cause di decadenza per sopraggiunte ragioni d'ineleggibilità o per cessazione di appartenenza alla categoria o ai notai della regione di competenza della COREDI (comma 3).

Il comma 4 disciplina l'integrazione della COREDI, se per varie cause sia venuto a mancare un terzo dei notai, o anche un numero inferiore se detta integrazione si renda opportuna a giudizio del presidente della COREDI; il comma 5 disciplina la sospensione dalla COREDI dei notai sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il comma 6, che si riferisce ai componenti della COREDI (sia notai che magistrati), ne limita la rieleggibilità per evidenti motivi di opportunità; il comma 7 esclude che possano essere nominati a far parte della COREDI magistrati che, quali praticanti notai o quali candidati al concorso per la nomina a notaio, si trovino in possibile condizione di non obiettività, anche in ragione dei rapporti di praticantato e altro, con taluni dei notai del distretto notarile.

L'articolo 3 prevede, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, e 4, le modalità della nomina dei magistrati e della elezione dei notai componenti la COREDI e della eventuale integrazione per i casi in cui essa si renda necessaria. Nei commi successivi sono disciplinati i provvedimenti conseguenziali, la nomina e l'insediamento dei componenti la COREDI; è altresì specificato che, fino all'insediamento, l'operatività della COREDI è assicurata dai «precedenti» membri.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione della COREDI, la composizione ed il funzionamento delle singole sezioni.

L'articolo 5 determina la competenza di ciascuna Commissione. Al comma 1 è fissata la competenza per materia, che è generale perchè riguarda tutti gli illeciti disciplinari commessi dai notai; al comma 2 si disciplina la competenza per territorio, che è individuata con riferimento al ruolo di appartenenza del notaio al momento della commissione dell'infrazione, per cui il successivo trasferimento del notaio ad altro distretto non fa cessare la competenza della COREDI. Il comma 3 prevede ipotesi di procedimenti disciplinari a carico dei componenti della COREDI.

L'articolo 6 individua i soggetti cui spetta l'azione disciplinare.

È innovativa la previsione di cui al comma 1, lettera *c*), che attribuisce l'iniziativa anche al conservatore dell'archivio notarile per le infrazioni rilevate in sede di ispezione biennale. Viene quindi richiamata la normativa prevista dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, il cui articolo 32, comma 5, aggiunge l'articolo 138-*bis* alla legge n. 89 del 1913. In tema di responsabilità dei notai per il controllo degli atti societari. I restanti commi recano la disciplina delle modalità procedurali; in proposito va precisato che l'iniziativa del presidente del consiglio notarile è preceduta dalla delibera collegiale, che è obbligatoria e vincolante.

Il procedimento è informato al massimo rispetto del principio del contraddittorio, che trova attuazione sin dal suo inizio (comma 4) con l'avviso dato al notaio dalla sezione della COREDI. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 introducono la possibilità di adottare in via provvisoria provvedimenti cautelari, idonei a far cessare in via d'urgenza la permanenza di situazioni di illiceità. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, anche se impugnabili secondo le modalità previste dal successivo articolo 12.

In particolare è prevista la possibilità di disporre la sospensione cautelare del notaio, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 17. Si tratta di una misura nell'interesse dello stesso servizio notarile e, quindi, nell'interesse pubblico; per altro verso, non potendosi disconoscere il carattere afflittivo di questa misura (che ha dato luogo a tanti dibattiti, sia in dottrina sia in giurisprudenza), essa risponde al principio garantista della previsione chiara e precisa delle fattispecie che vi danno causa.

La normativa proposta accoglie sostanzialmente i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 31 gennaio - 2 febbraio 1990, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della disposizione di cui all'articolo 139, n. 2, della legge n. 89 del

1913, disciplinante l'automaticità della applicazione della inabilitazione conseguente a condanna penale non ancora passata in giudicato; da tale decisione, che esclude l'applicabilità in modo automatico, deriva il potere discrezionale dell'autorità procedente: l'articolo 17 del disegno di legge, accogliendo in buona sostanza detta pronuncia, riconosce alla sospensione cautelare carattere facoltativo.

L'articolo 18 disciplina alcuni snodi di carattere processuale. All'articolo 19 è stato espressamente previsto come compito dei consigli notarili quello di curare l'applicazione dei principi e delle norme di deontologia elaborati dal Consiglio nazionale del notariato, secondo le norme dell'articolo 2, primo comma, lettera *f*), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni; in questo modo si vuole evitare che il codice deontologico, già adottato dal Consiglio nazionale del notariato nel febbraio 1994, resti in concreto inattuato. Perciò spetta al consiglio notarile farsi promotore del procedimento disciplinare, nell'esplicazione del conferito potere di vigilanza sul corretto esercizio professionale, in sintonia con i procuratori della Repubblica.

Ai consigli notarili (articolo 19) è stata anche attribuita la possibilità di dare completezza alla normativa stabilita dal Consiglio nazionale, riconoscendo loro la facoltà di determinare fattispecie particolari di violazione di dette norme, tenuto evidentemente conto della diversità delle situazioni locali. Si opera così una saldatura tra i compiti dei consigli notarili, ad un tempo creatori di norme e strumento di coagulo per dare concretezza alla deontologia professionale, e si evita il pericolo di ancorare a norme tassative, imposte dal legislatore, ogni determinazione in una materia che, per le sue caratteristiche, appare suscettibile di notevoli trasformazioni ed adattamenti con l'evolvere del tempo.

Nell'articolo 21 la misura delle ammende disciplinari notarili (tutte ridefinite in termini

di «sanzioni amministrative»), attualmente ferma al disposto dell'articolo 24 del decreto legge 9 aprile 1948, n. 528, è stata ritoccata in modo da renderla adeguata al mutamento di valore della moneta dal 1948 ad oggi. Si vuole, in questo modo, non solo superare il disagio col quale la magistratura si vede spesso costretta ad applicare le sanzioni nella esigua misura sancita dalla legge notarile, ma anche a conferire alla sanzione quella capacità di dissuasione che le dovrebbe essere propria. Per le ragioni indicate è apparso logico uniformare la fattispecie al sistema, facendo decorrere, in ragione della cadenza biennale delle ispezioni sugli atti, la prescrizione dalla data dell'accertamento dell'illecito (articolo 14).

L'articolo 20 è dedicato alle scritture private autenticate e contiene due norme fondamentali.

La prima disposizione prevede l'applicazione generalizzata dell'articolo 28 della legge n. 89 del 1913, che impone il controllo di legalità sul contenuto dell'atto; si elimina così ogni dubbio sul punto e si evita che il notaio - anche inconsapevolmente - si renda «complice» della sottoscrizione di un atto con pattuizioni *contra legem*; nel contempo viene esaltata e ulteriormente responsabilizzata la funzione di filtro della volontà privata cui il notaio adempie per garantirne la conformità alla legge quando si concreti in atti giuridici: il che è in linea con la visione più moderna e pubblicistica della funzione notarile. In questo modo risulta superata quella giurisprudenza della Cassazione penale (da ultimo, sentenza della Cassazione penale 28 febbraio 1990, n. 2720) secondo cui l'atto di autenticazione è del tutto autonomo rispetto alla scrittura privata e, quindi, non comporta quei controlli di legalità sul contenuto della scrittura che, invece, vengono svolti dal notaio sugli atti pubblici da lui rogati. Insomma, si vuole evitare che la scrittura autenticata diventi un espediente per consentire al notaio di eludere divieti (con conseguenze per le parti e per l'ordina-

mento) e di ottenere una esenzione di responsabilità professionale per comportamenti antiggiuridici, oltre che disdicevoli sul piano dell'etica.

La seconda disposizione ribalta quella che prevede la restituzione, alla parte, della scrittura privata autenticata, nel senso che essa, quando contenga convenzioni soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, deve essere conservata dal notaio nella sua raccolta. Ciò garantisce l'interesse pubblico alla conservazione dell'originale, la sua facile reperibilità anche per il rilascio delle copie e, soprattutto, la sua sottoposizione al controllo in sede di ispezione biennale. Si tratta di innovazione estremamente opportuna, in linea sia con il codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale il 24 febbraio 1994 con delibera n. 1188, sia con una prassi già largamente seguita.

L'articolo 22 del disegno di legge è articolato su una varietà di norme.

In primo luogo vengono eliminate tutta una serie di prescrizioni formali - dettate dalla legge notarile del 1913 - che non hanno più ragioni giustificative, soprattutto dopo l'introduzione dei registri di contabilità fiscale, imposti al notaio come a qualunque libero professionista (è il caso della nota spese redatta a margine dell'atto notarile; oppure quello dell'indice alfabetico dei nomi delle parti a corredo del repertorio dei protesti), o che non valgono più all'identificazione del soggetto dopo il mutato regime dei rapporti sociali (è il caso della condizione sociale delle parti comparse nell'atto notarile).

In secondo luogo, il disegno individua tutte le norme della legge notarile del 1913 che vengono in qualche modo ad essere incise dalle novità del progetto, con conseguente elenco di norme abrogate; viene altresì ribaltato il principio della necessità dell'assistenza dei testimoni all'atto, nel senso che, salvi i casi in cui tale obbligo derivi da norma contenuta nel codice civile, la presenza non è necessaria, salvo espressa richiesta delle parti o determinazione del notaio.

L'innovazione risponde alla mutata realtà sociale nella quale il notaio opera, caratterizzata dalla maggiore consapevolezza dei cittadini in ordine agli atti che pongono in essere ed ai loro effetti, nonché da una accresciuta e affinata capacità del notaio di interpretare la volontà delle parti e di esporre loro il compiuto senso dei patti formalizzati, senza bisogno della ingombrante, e talvolta non gradita, presenza di estranei in veste di testimoni. D'altronde, è opinione comune nella dottrina che i testimoni, nella stragrande maggioranza dei casi, rappresentino più strumento di disturbo che di aiuto sia per il notaio (data la difficoltà di trovare talvolta testimoni adatti), sia per le parti (per la violazione della riservatezza dell'atto) sia, infine, per la circostanza che l'istituto dei testimoni è stato posto in discussione nello stesso ordinamento francese, da cui ha avuto origine e dal quale è stato trasfuso nel nostro.

Si prevedono alcune disposizioni dirette ad istituire l'assicurazione obbligatoria ed a costituire un fondo di garanzia a tutela dei clienti dei notai, nonché a chiarire o abrogare normative speciali che non hanno più ragion d'essere o che sono incompatibili con l'accresciuta responsabilità cui tende l'intero disegno di legge.

L'articolo 23 contiene una norma transitoria fondata sul criterio di far coincidere la data delle elezioni delle commissioni regionali di disciplina con quella della prima assemblea ordinaria dei collegi per il rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale del notariato. Ad evitare, peraltro, che per la mancata coincidenza della data delle due elezioni le commissioni regionali di disciplina restino per troppo tempo non costituite, si è stabilito che spetta al presidente del Consiglio nazionale indire le elezioni, fermo restando che i membri così eletti scadranno in concomitanza con la data di scadenza del Consiglio nazionale. In questo modo si è voluto evitare che la categoria notarile resti eccessivamente invischiata in scadenze differenziate; e si è voluta anche creare una sorta di consonanza sul piano temporale tra l'organo preposto alla creazione di norme deontologiche (il Consiglio nazionale) e gli organi preposti ad applicarle (le Commissioni regionali di disciplina).

Il disegno di legge non comporta spese nè oneri a carico della finanza pubblica e merita un *iter* parlamentare particolarmente rapido, anche in considerazione dei suoi effetti sull'applicazione dell'articolo 138 bis introdotto citata dalla legge n. 340 del 2000 e in vigore dall'8 dicembre 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione regionale di disciplina)

1. È costituita in ogni regione, con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo, una Commissione regionale di disciplina (COREDI). A tal fine è considerata regione unica quella risultante dall'aggregazione della Valle d'Aosta al Piemonte; del Molise all'Abruzzo; della Basilicata alla Campania.

2. La COREDI è composta di sei, nove, dodici membri effettivi e di tre, sei, nove membri supplenti secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati alla regione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero ovvero superiore a quattrocento.

3. I membri della COREDI sono per un terzo magistrati ordinari, per gli altri due terzi notai, rispettivamente nominati ed eletti ai sensi dell'articolo 3, e durano in carica tre anni.

4. Le spese di impianto e di funzionamento della COREDI, comprese quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli distrettuali della regione e tra essi ripartite sulla base degli onorari repertoriali dell'anno precedente. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. A tal fine la COREDI, entro il 15 gennaio di ogni anno, redige un bilancio preventivo.

5. I membri, titolari e supplenti, della COREDI hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio nazionale del notariato.

Tali esborsi sono a carico di ciascun consiglio notarile distrettuale.

Art. 2.

(Eleggibilità - Decadenza - Sospensione)

1. Non sono eleggibili alla COREDI:

a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali;

b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sia stata irrogata con decisione, ancorchè impugnabile, la sanzione dell'avvertimento o della censura o della sospensione o della sanzione amministrativa, quando quest'ultima sia applicata in sostituzione della sospensione;

c) i notai che siano in rapporto di coniugio, parentela ed affinità col magistrato che sia, a sua volta, componente della COREDI;

d) i notai che siano parenti o affini entro il terzo grado oppure coniugi di componenti della COREDI;

e) i notai che nei tre anni precedenti siano stati componenti dei consigli notarili, salvo che la ristretta dimensione del distretto renda numericamente impossibile la nomina di un notaio del distretto medesimo.

2. Nel caso di parità di voti tra due o più candidati, resta escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio e, nell'ipotesi di pari anzianità, il meno anziano di età.

3. I componenti della COREDI decadono per sopraggiunte cause di ineleggibilità o per cessazione dall'esercizio o per trasferimento in altra regione.

4. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della COREDI, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente per l'intera regione dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti. Il presidente della COREDI può ri-

chiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato le elezioni integrative anche nei casi in cui sia venuto a mancare un numero inferiore di componenti.

5. I componenti della COREDI contro i quali viene iniziato procedimento disciplinare o penale possono essere sospesi dalla COREDI a sezioni unite.

6. I componenti della COREDI non possono essere nominati più di due volte consecutive a meno che siano rimasti in carica per meno di cinque anni.

7. I magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio non possono essere nominati componenti della COREDI. L'iscrizione all'albo e la domanda di partecipazione al concorso, se successive alla nomina, sono causa di decadenza dalla stessa.

Art. 3.

(Nomina ed elezione dei componenti della COREDI)

1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione, sentito il direttore generale delle libere professioni del Ministero della giustizia, nomina i magistrati componenti la COREDI, designando tra questi il presidente ed il vice presidente. Tali magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con anzianità di esercizio non inferiore a dieci anni, sono scelti tra quelli addetti da almeno tre anni alle sezioni civili e in servizio presso il tribunale del capoluogo della regione.

2. Quando, per qualunque causa, vengono a mancare uno o più dei magistrati nominati, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione provvede immediatamente alla relativa sostituzione nelle forme di cui al comma 1. I magistrati cessano dall'ufficio

contestualmente alla scadenza del mandato degli altri componenti.

3. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, i collegi notarili della regione eleggono i notai componenti della COREDI. Le elezioni si svolgono lo stesso giorno e con le modalità previste per i componenti del Consiglio nazionale del notariato.

4. Non possono essere eletti notai appartenenti al medesimo distretto in numero superiore alla metà dei notai componenti della COREDI; per il resto sono dichiarati eletti i notai degli altri distretti, che seguono per numero di voti. Se i notai così eletti non raggiungono il numero sufficiente a completare la composizione della COREDI, si provvede con elezioni integrative, secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 2.

5. I presidenti dei consigli distrettuali, nei cinque giorni successivi all'adunanza, comunicano al consiglio notarile del capoluogo di regione i risultati delle votazioni.

6. Il presidente del consiglio distrettuale del capoluogo di regione, nei dieci giorni successivi, proclama eletti componenti effettivi i primi sei o, rispettivamente, nove o dodici, e proclama eletti componenti supplenti quelli che seguono nell'ordine e nel numero indicato dall'articolo 1, comma 2; della proclamazione dà comunicazione al Ministero della giustizia, alla corte di appello ed alla procura generale del capoluogo di regione, ai tribunali ed alle procure della Repubblica competenti, agli archivi notarili ed ai consigli distrettuali della regione. Nei casi di incompatibilità o di rinuncia precedenti l'insediamento, subentra il primo dei notai non eletti e, in mancanza, opera il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 2.

7. Contestualmente alla proclamazione dei notai eletti, il presidente del consiglio distrettuale del capoluogo di regione convoca i notai eletti e i magistrati nominati, per l'insediamento della COREDI. Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle autorità di cui al comma 6. Fino all'insediamento dei nuovi componenti, la

COREDÌ continua a funzionare con i precedenti membri.

Art. 4.

(Funzionamento della COREDI)

1. Nella prima riunione della COREDI sono nominati, fra i notai componenti effettivi, il segretario ed il tesoriere; nella stessa riunione sono costituite le sezioni, ciascuna delle quali è composta da due notai e da un magistrato che la presiede e le sezioni unite, composte dal presidente della COREDI, da un magistrato e da tre notai. Sempre nella stessa riunione il presidente della COREDI deve indicare i criteri oggettivi e predeterminati sulla cui base sono assegnati i procedimenti alle sezioni e si provvede alle applicazioni e sostituzioni.

2. I componenti della COREDI, se necessario, possono essere temporaneamente applicati a sezione diversa dalla propria, con provvedimento del magistrato presidente della COREDI.

Art. 5.

(Competenza)

1. La COREDI ha competenza per tutti gli illeciti disciplinari commessi dai notai.

2. Il procedimento disciplinare si svolge innanzi alla COREDI nella cui circoscrizione ha sede il distretto nel cui ruolo risulta iscritto il notaio al tempo in cui ha commesso il fatto per il quale si procede. Nel caso di distretti notarili riuniti appartenenti a regioni diverse, la competenza è collegata a quella della corte di appello di appartenenza.

3. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati durante il periodo di nomina a carico dei componenti della COREDI, spetta alla COREDI della regione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti

di notaio, ovvero, per la Sicilia e la Sardegna, rispettivamente alla COREDI della Calabria ed a quella del Lazio.

Art. 6.

(Inizio del procedimento - Provvedimenti urgenti)

1. Il procedimento disciplinare è promosso su richiesta:

a) del procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio nei confronti del quale si procede;

b) del presidente distrettuale, previa delibera del consiglio notarile distrettuale;

c) del conservatore dell'archivio notarile territorialmente competente, limitatamente alle infrazioni rilevate in sede di ispezione ed in occasione degli altri controlli ad esso demandati dalla legge.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 richiedono altresì che siano promossi i procedimenti di cui all'articolo 138-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

3. Le richieste di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono comunicate al procuratore della Repubblica di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

4. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente della COREDI o, in sua assenza, il vice presidente, assegna il procedimento ad una sezione. Tale assegnazione determina l'inizio del procedimento disciplinare.

5. Entro trenta giorni dalla assegnazione, la sezione, se ritiene l'assoluta infondatezza dell'addebito disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento, con provvedimento da notificarsi entro venti giorni al notaio, al procuratore della Repubblica nonché al presidente del consiglio notarile; tutti questi soggetti possono proporre opposizione. Se, viceversa, la sezione ritiene di procedere, nello

stesso termine di trenta giorni dà avviso al notaio dell'inizio del procedimento, comunicandogli per iscritto l'addebito con allegate le copie della richiesta di procedimento e degli atti e documenti che la corredano, e l'invito a presentare, ove lo ritenga, deduzioni scritte ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso.

6. Se risultano manifeste violazioni di particolare gravità o ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, e comunque nei casi in cui risulta gravemente compromesso il decoro ed il prestigio della categoria, la sezione adotta, su istanza del pubblico ministero o del presidente del consiglio notarile, sentito il notaio interessato, le misure cautelari ed urgenti di cui al comma 7. La sezione può rimettere l'adozione di tali misure alle sezioni unite, dinanzi alle quali deve essere sentito il notaio interessato.

7. I provvedimenti cautelari sono emessi entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 5, al fine di far cessare la permanenza dell'illecito e le sue conseguenze. Quando è adottata la sospensione cautelare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonchè quelle previste dall'articolo 17 della presente legge. La sezione può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere delle violazioni.

8. I provvedimenti cautelari sono immediatamente esecutivi. Possono essere impugnati secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, ma i termini sono ridotti della metà.

Art. 7.

(Oblazione)

1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione amministrativa, il notaio può prevenire il procedimento o interromperne

il corso prima della decisione di condanna, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata.

2. Le sanzioni amministrative sono pagate all'archivio notarile competente al momento della commessa infrazione; l'archivio è tenuto a versare al consiglio notarile, entro il mese successivo, la metà delle somme riscosse.

Art. 8.

(Udienza di comparizione)

1. Il presidente della sezione, scaduto il termine per eventuali deduzioni scritte, fissa la data per l'udienza di discussione da tenersi entro un termine non superiore a venti giorni, designa il relatore e ne dà comunicazione scritta al notaio, al pubblico ministero e al presidente del consiglio notarile almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Le udienze si svolgono in camera di consiglio.

Art. 9.

(Istruttoria)

1. Il notaio può comparire avanti la COREDI personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

2. Il notaio può farsi assistere da altro notaio, anche in pensione, o da un avvocato, e presentare memorie a propria difesa, nonchè indicare i mezzi di prova a suo discarico, nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, salvo che dimostri di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. Il pubblico ministero e il presidente del consiglio notarile possono chiedere l'ammissione di mezzi istruttori entro lo stesso termine previsto per il notaio. Il notaio, il pubblico ministero e il presidente del consiglio notarile possono presentare richieste di prova contraria e memorie entro

i successivi dieci giorni e partecipare alla discussione.

3. La sezione può assumere tutti gli elementi di informazione e le prove che ritenga necessari, può disporre la comparizione di testimoni, l'acquisizione di documenti in originale o in copia conforme, può ordinare confronti, ricognizioni ed ispezioni di luoghi e di cose secondo le modalità previste dal codice di procedura penale.

4. Se la sezione accerta fatti diversi da quelli contestati, rimette gli atti all'ufficio che ha promosso il procedimento.

5. Il presidente della sezione, esaurita l'istruzione, fissa l'inizio della discussione.

Art. 10.

(Discussione e decisione)

1. Dopo l'illustrazione orale fatta dal relatore, il procedimento viene discusso; esaurita la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione; i motivi della decisione sono depositati non oltre i trenta giorni successivi. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, la sanzione irrogabile risulta di maggior gravità, la sezione ordina la comparizione del notaio che, non oltre il trentesimo giorno, può svolgere le proprie difese anche mediante deposito di memoria scritta.

Art. 11.

(Astensione e ricusazione)

1. I componenti della COREDI devono astenersi per i motivi indicati al primo comma dell'articolo 36 del codice di procedura penale, e possono chiedere al presidente di astenersi nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo 36. Quando l'asten-

sione riguarda il presidente, l'autorizzazione è chiesta al presidente della corte d'appello.

2. I componenti della COREDI possono essere ricusati a norma dell'articolo 37 del codice di procedura penale. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, la COREDI a sezioni unite, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, quando occorre, le prove offerte.

3. Il presidente sostituisce il membro astenuto o ricusato con altro componente della COREDI.

Art. 12.

(Impugnativa alla corte di appello)

1. I provvedimenti della COREDI possono essere impugnati innanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione stessa dal procuratore della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), dal procuratore generale, dal presidente del consiglio notarile e dal notaio interessato.

2. L'appello è proposto con atto depositato nella cancelleria della corte e notificato agli altri soggetti di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento effettuata ai sensi dell'articolo 18.

3. Il collegio della corte d'appello è integrato da due notai nominati ogni triennio, entro il mese di febbraio, dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale del notariato. Un terzo notaio è nominato, con la stessa procedura, in qualità di componente supplente. Valgono per i notai le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2. I notai nominati ad integrare il collegio di appello non possono far parte, per la durata della nomina, di commissioni di disciplina.

4. Se il numero dei notai assegnati alla regione è superiore a quattrocento, il presidente della corte di appello può costituire

un secondo collegio composto nei modi di cui al comma 3.

5. L'appello sospende l'esecuzione delle sanzioni irrogate dalla COREDI, ad esclusione delle misure cautelari.

6. La corte di appello, acquisiti gli atti dalla COREDI, sentiti l'appellante e il notaio, decide con sentenza il cui dispositivo è letto in udienza; la motivazione è depositata entro trenta giorni in cancelleria ed è immediatamente notificata al notaio. La corte può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 603 del codice di procedura penale, secondo le modalità ivi previste.

Art. 13.

(Ricorso alla Corte di cassazione)

1. Contro la sentenza della corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione da parte del notaio, rappresentato e difeso da avvocato iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, o del presidente del consiglio notarile o del procuratore generale, per violazione di legge ai sensi degli articoli 606 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza della corte di appello ed ha effetto sospensivo, salvo quanto previsto per le misure cautelari.

3. La Corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il presidente del consiglio notarile e il difensore del notaio.

Art. 14.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. Il primo comma dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«L'azione disciplinare contro i notai per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avverti-

mento, la censura e la sanzione amministrativa, la sospensione e la destituzione si prescrive in cinque anni dal giorno della commessa infrazione, ovvero, per le infrazioni rilevate in occasione delle ispezioni di cui agli articoli 128 e 132, dalla data del relativo processo verbale. La prescrizione è interrotta dal compimento di un qualunque atto di procedura. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine di cinque anni può essere prolungato oltre la metà. In nessun caso può essere superato il termine di dieci anni.».

2. L'azione disciplinare rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza se, per il fatto illecito, è iniziato procedimento penale.

Art. 15.

(Esecuzione delle decisioni definitive e dei provvedimenti cautelari)

1. All'esecuzione delle sanzioni provvede, entro tre giorni dalla comunicazione, il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte di appello anche ai fini dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 16.

(Effetti della pendenza del giudizio penale sul procedimento disciplinare)

1. Nel caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero deve immediatamente darne comunicazione al Ministro della giustizia ed al presidente del consiglio notarile distrettuale competente, specificando il titolo del reato per il quale si procede. Se il processo penale risulta con-

nesso con uno o più procedimenti disciplinari, è in facoltà della COREDI competente sospendere il procedimento o i procedimenti già pendenti innanzi a sè.

Art. 17.

(Sospensione cautelare)

1. È sospeso dall'esercizio delle funzioni il notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e fino a quando perduri tale stato.

2. Può essere sospeso il notaio nei cui confronti sia stata pronunciata condanna non definitiva per reati che importino la destituzione ovvero nei cui confronti sia stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.

3. La sospensione cautelare è disposta dall'autorità giudiziaria che ha emesso la condanna penale o dalla COREDI che ha emesso il provvedimento di destituzione; può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria anche nel caso di revoca della custodia cautelare, qualora ne ravvisi l'opportunità, su richiesta del procuratore della Repubblica.

4. La consegna del sigillo del notaio sospeso o la sua acquisizione sono regolate dagli articoli 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 64 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

5. La cessazione o la revoca della sospensione deve essere dichiarata dall'autorità che l'ha disposta, su istanza del notaio, previo accertamento della cessazione dei motivi che l'hanno determinata. Il provvedimento che dispone la cessazione della sospensione cautelare è notificato all'archivio notarile a cura del notaio o del presidente del consiglio notarile distrettuale competente, al fine di consentire la restituzione del sigillo.

6. Il provvedimento che decide sulla sospensione, emesso dalla COREDI è impugnabile, entro dieci giorni dalla notifica alle

parti, innanzi alla corte d'appello che, integrata a norma del comma 3 dell'articolo 12, pronuncia in camera di consiglio; contro detta pronuncia è ammesso ricorso per cassazione nel termine di venti giorni per violazione di legge ai sensi degli articoli 606 e seguenti del codice di procedura penale. L'impugnazione ed il ricorso non hanno effetto sospensivo. Resta comunque fermo quanto previsto del codice di procedura penale per le impugnazioni ed i ricorsi avverso i provvedimenti disposti dal giudice penale.

Art. 18.

(Comunicazione degli atti e provvedimenti relativi al procedimento e delle decisioni)

1. Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento disciplinare sono notificati al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; di essi è data comunicazione al consiglio notarile distrettuale di appartenenza all'epoca dell'illecito.

2. Le decisioni della COREDI e le sentenze della corte di appello sono notificate al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; esse sono, altresì, comunicate al Ministero della giustizia, al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio era iscritto al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore generale presso la corte di appello della sede della COREDI, all'archivio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito, limitatamente alle infrazioni da lui rilevate o rilevabili, al Consiglio nazionale del notariato.

3. Le sentenze della Corte di Cassazione sono comunicate ai soggetti indicati al

comma 2 e sono notificate al notaio presso il domicilio eletto in Roma.

4. I provvedimenti di sospensione cautelare emessi al sensi dell'articolo 17, sono notificati al notaio incolpato e comunicati al Ministero della giustizia, al consiglio notarile distrettuale ed all'archivio notarile competenti.

Art. 19.

(Competenza dei consigli notarili distrettuali)

1. I consigli notarili distrettuali, anche in attuazione dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 93, primo comma, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'articolo 49 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, applicano i principi e le norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *f*), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

2. I consigli notarili distrettuali, tenuto conto delle situazioni locali, possono, previo parere favorevole del Consiglio nazionale del notariato, individuare particolari fattispecie di violazione di detti principi e norme e stabilire particolari modalità di svolgimento di determinate attività nell'ambito del distretto.

3. Ai fini del controllo del regolare esercizio della professione, i consigli notarili distrettuali possono disporre, tramite un loro componente, visite agli studi ed esame di atti, di repertori, di libri e documenti contabili del notaio, nonché di estratti repertoriali presso gli archivi notarili, con facoltà di ottenere copia ed assumere informazioni presso pubblici uffici.

4. Nei casi di accertate irregolarità o di mancata applicazione dei principi e delle regole elaborati dal Consiglio nazionale del notariato, il presidente del consiglio notarile

distrettuale deve inoltrare richiesta di inizio del procedimento disciplinare.

5. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e regole da parte dei consigli notarili distrettuali e, se riscontra inadempimenti, propone al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 20.

(Scritture private autenticate)

1. L'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell'articolo 72 della medesima legge.

2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.

Art. 21.

(Aumento della misura della sanzione amministrativa disciplinare)

1. La misura della sanzione amministrativa prevista dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dal regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalle altre disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, già aumentata di otto volte dall'articolo 24 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, è ulteriormente aumentata di duecento volte. I relativi importi sono espressi in euro, arrotondando all'unità superiore gli importi espressi in centesimi.

2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica alle sanzioni amministrative disposte dall'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89.

3. In tutte le norme e provvedimenti che riguardano sanzioni disciplinari a carico del notaio, il termine «ammenda» è sostituito dal termine «sanzione amministrativa».

Art. 22.

(Modifica e abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene meno l'obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei soggetti previsti all'articolo 51, secondo comma, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonchè l'obbligo di apporre in fine od in margine degli originali, delle copie, degli estratti e dei certificati la nota delle spese, dei diritti e degli onorari notarili di cui all'articolo 77 della citata legge n. 89 del 1913.

2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo del repertorio non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari e può essere tenuto con sistemi informatici.

3. Agli articoli 30, quinto comma, 35 e 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all'articolo 64, secondo, quarto e quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, le parole «inabilitazione» e «inabilitato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «sospensione cautelare» e «cautelatamente sospeso».

4. Alla citata legge n. 89 del 1913, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le parti che abbiano versato al notaio l'importo delle imposte ad esso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto, sono liberate nei confronti dello Stato a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio.»;

b) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Spetta soltanto al notaio indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.»;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *I*. Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, non è necessaria la presenza di testimoni, salvo che anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere o che una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto»;

d) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59 - *I*. Il notaio deve annotare a margine dell'atto l'esecuzione degli adempimenti demandatigli per disposizione di legge e il rilascio della copia in forma esecutiva, nonchè la revoca espressa del mandato o procura e la dichiarazione di nullità per sentenza che gli siano state notificate»;

e) il secondo comma dell'articolo 142 è sostituito dal seguente:

«È destituito il notaio che ha riportato condanna, o che ha ricevuto applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, n. 3».

5. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I*. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private non è necessaria la presenza dei testimoni, salvo che lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione».

6. All'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

«*f*-bis) stipula, a vantaggio dell'intera categoria, una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni. Ferma al 2 per cento la misura massima del contributo

prevista dall'articolo 20 della legge 27 giugno 1991 n. 220, al Consiglio nazionale del notariato è attribuita la facoltà di stabilire annualmente, entro il mese di ottobre di ciascun anno, un distinto ulteriore contributo necessario per la gestione della polizza di responsabilità civile;

f-ter) costituisce e gestisce un fondo di garanzia destinato al risarcimento dei danni causati dal notaio dall'esercizio delle sue funzioni, non garantiti dall'assicurazione prevista dalla precedente lettera; il fondo non risponde dei danni provocati dal notaio nell'esercizio della professione risarcibili ma non risarciti dalla polizza assicurativa obbligatoria in quanto eccedenti il massimale o compresi nella franchigia esente. A tal fine il Consiglio nazionale del notariato determina un contributo obbligatorio a carico dei notai da versare entro sei mesi dalla richiesta, mediante deliberazione da assumere entro il mese di ottobre di ciascun anno, sottoposta a visto del Ministero della giustizia. Il mancato versamento nel termine comporta la sospensione dalla funzione per tutto il periodo dell'inadempimento; la sospensione sarà dichiarata dalla COREDI su segnalazione del Consiglio nazionale del notariato».

7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato redige e comunica al Ministero della giustizia, per la relativa approvazione, il regolamento per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera *f-ter*) dell'articolo 2 della citata legge n. 577 del 1949, come introdotta dal comma 6 del presente articolo; i notai in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono obbligati a versare il contributo entro sei mesi dalla relativa deliberazione del Consiglio nazionale che può essere assunta anche prima del termine ordinario.

8. Sono abrogati gli articoli 77, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160 della citata legge n. 89 del 1913, e gli articoli 91, 262, 263,

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

9. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma, ai quali non siano stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare».

10. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 9 anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

11. I commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinq*ues dell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212. La nullità anteriormente determinatasi è sanata e non può essere dichiarata nel caso in cui la dichiarazione venga resa in atto integrativo pubblico o autenticato prima del passaggio in giudicato di sentenza che dichiari la nullità.

12. Alla legge 3 febbraio 1975, n. 18, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis*. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate solo in quanto compatibili con quelle dettate per tali atti e scritture private. Le persone designate nei casi previsti dall'articolo 4, comma secondo, possono assumere la veste dei testimoni di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sempre che ne abbiano i requisiti».

13. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 18 e 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.

Art. 23.

(Norme transitorie)

1. Qualora, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'elezione dei componenti notai della COREDI non coincida con quella dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, la prima è indetta dal presidente del Consiglio nazionale del notariato entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, e i componenti eletti durano in carica sino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. Gli articoli da 1 a 22 della presente legge hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima e si applicano ai procedimenti disciplinari promossi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le sanzioni previste dalla previgente normativa.

